

Spett.le  
**Associazione culturale CollettivO CineticO**  
via Barotti 23  
44100 Ferrara (FE)  
C.F. 93070730382  
P. IVA 01771720388

**LETTERA COMMERCIALE EX ART. 18 D.Lgs. n. 36/2023.**

**Oggetto:** affidamento di un servizio, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. 36/2023, il servizio la realizzazione di pratiche artistiche in occasione dell'evento "IL DIRITTO DI PARLARNE" DEL 14/05/2026.  
CIG BB95DAA244

Si comunica che con determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, si è proceduto ad affidarle il servizio in oggetto, formalizzato tramite piattaforma telematica SATER (id PI233419-26), che sarà disciplinato dalla presente lettera commerciale

Il Rup del presente procedimento è la Dirigente del Settore Istruzione e Sviluppo sociale Fabrizia Paltrinieri.

**Art. 1: Oggetto del servizio**

L'affidamento ha ad oggetto la realizzazione di pratiche artistiche nell'ambito dell'evento "IL DIRITTO DI PARLARNE – La scuola del futuro, libera da stereotipi e discriminazioni", previsto per il giorno 14 maggio 2026 presso il Teatro Dehon di Bologna, secondo quanto descritto nel preventivo acquisito agli atti dell'Ente.

L'intervento comprende attività di progettazione, conduzione delle pratiche artistiche, coinvolgimento del personale artistico, oneri contributivi e spese di viaggio.

**Art.2: Durata del servizio**

Il servizio dovrà essere realizzato nella giornata del 14/05/2026 secondo modalità concordate con il Settore competente della Città metropolitana di Bologna.

L'operatore economico si impegna a svolgere le attività con la massima diligenza e nel rispetto della normativa vigente in materia previdenziale, assicurativa e di sicurezza.

Non è previsto rinnovo tacito né proroga automatica del contratto. Eventuali ulteriori esigenze dovranno essere oggetto di separato e formale provvedimento da parte dell'Ente, nel rispetto della normativa vigente.

### **Art. 3: Impegni finanziari e modalità di pagamento**

L'importo complessivo del servizio è pari ad € 819,67 oltre IVA al 22% pari ad € 180,33, per un totale complessivo di € 1.000,00.

Il pagamento sarà effettuato previa verifica della regolare esecuzione del servizio e dietro presentazione di regolare fattura elettronica, nel rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010) e previa acquisizione del DURC regolare.

La fattura dovrà essere intestata a:

**CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA**  
**Via Zamboni n. 13 - 40126 Bologna – C.F. e P.I. 03428581205**  
**Codice univoco UFWYWE**

Dovrà riportare:

Numero e data della determina dirigenziale di affidamento n. xxxx del xxxxxx

CIG BB95DAA244

### **Art.4: Sicurezza e DUVRI**

L'affidatario opererà in modo autonomo, osservando le disposizioni vigenti in materia previdenziale, assicurativa, infortunistica e di sicurezza (D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni).

Per l'appalto in oggetto non è richiesta la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.), in quanto non si realizzano le condizioni previste dalla normativa vigente. In particolare, poiché il servizio da affidare ha una durata non superiore a 5 uomini-giorno, non ricorre l'obbligo di redazione del D.U.V.R.I., ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e ss. modifiche ed integrazioni. Gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze - non soggetti a ribasso - sono pari a € 0,00.

### **Art. 5: Responsabilità nel trattamento dati e rispetto normativa in materia di privacy – Nomina a responsabile esterno ed incaricato del trattamento dei dati personali**

Titolare del trattamento dei dati è la Città metropolitana di Bologna. Tutti i dati personali di cui la Città metropolitana venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del GDPR n. 679/2016.

Dato atto dell'art. 7 del Regolamento<sup>1</sup> della Città metropolitana di Bologna di attuazione in materia di protezione dei dati personali<sup>2</sup>, si individua l'operatore economico quale responsabile esterno del trattamento

---

<sup>1</sup> Ultravigente, per quanto compatibile, ai sensi dell'art. 42 comma 3, dello Statuto della Città Metropolitana di Bologna

<sup>2</sup> Il testo del Regolamento di attuazione in materia di protezione dei dati personali della Città metropolitana di Bologna, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 79 del 20/09/2005 e coordinato con le modifiche successivamente apportate dalle deliberazioni del Consiglio provinciale n. 45 del 04/07/2006 e n. 91 del 12/12/2006, è reperibile sul sito internet della Città metropolitana di Bologna al seguente indirizzo

dei dati personali necessario all'esecuzione del presente contratto ed al compimento degli atti conseguenti. Al termine del contratto, ovvero nell'ipotesi di scioglimento, per qualsivoglia causa, del medesimo, la designazione a responsabile esterno del trattamento dei dati personali decadrà automaticamente.

#### **Art. 6: Tracciabilità dei flussi finanziari**

In relazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 tutti i movimenti finanziari relativi all'affidamento dovranno avvenire mediante bonifico bancario o postale utilizzando uno o più conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva (o mediante strumenti di pagamento diversi dal bonifico bancario o postale, purché idonei ad assicurare la piena tracciabilità), riportante il Codice Identificativo Gara **CIG**, fatto salvo quanto previsto all'art. 3, c. 3, della legge citata per le spese giornaliere. Qualora l'affidatario si avvalga della collaborazione di terzi (ad es. con contratti di subfornitura), dovrà garantire i medesimi obblighi di tracciabilità, anche al fine di consentire le verifiche da parte dell'ente, ex art. 3 comma 9, l. 136/2010. In tali casi, resta fermo l'obbligo comunicativo previsto dall'art. 119 D.Lgs. n. 36/2023.

#### **Art.7: Incompatibilità successiva (*pantouflage*)**

L'operatore economico, consapevole delle conseguenze di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, si impegna a non avvalersi dell'attività lavorativa o professionale di soggetti che abbiano cessato, nell'ultimo triennio, rapporto di dipendenza con la Città metropolitana di Bologna, esercitando poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti.

La violazione del divieto di *pantouflage* comporterà la risoluzione del contratto.

#### **Art. 9: Patto di integrità in materia di contratti pubblici/codice di comportamento**

L'affidatario si impegna a rispettare le clausole previste nel Patto di integrità in materia di contratti pubblici adottato quale misura di carattere generale volta a prevenire e contrastare fenomeni di illegalità negli appalti pubblici dalla Città metropolitana di Bologna con atto sindacale n. 19/2019 sottoscritto e conservato agli della città metropolitana. Il Patto d'integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra la Città metropolitana di Bologna e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

La violazione del Patto può comportare la risoluzione del contratto come disposto all'art. 4 del medesimo.

La Città metropolitana di Bologna potrà altresì procedere alla risoluzione del contratto in caso di violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo degli obblighi di comportamento di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici nazionale (DPR n. 62/2013) e del Codice di comportamento della Città metropolitana di Bologna (Atto del Sindaco metropolitano nr. 279/2025 del 13/02/2025),, per quanto compatibili, codici che - pur non venendo materialmente allegati al presente contratto - sono consultabili nella home page del sito della Città metropolitana di Bologna, alla sezione Amministrazione Trasparente/disposizioni generali/atti generali/codice disciplinare e codice di

condotta/codice di comportamento della Città metropolitana di Bologna e di cui, con la firma del presente atto, si dichiara di avere piena conoscenza.

**Art. 10 – Modifiche contrattuali**

Ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, eventuali modifiche contrattuali potranno essere disposte esclusivamente nei casi e alle condizioni ivi previsti.

**Art. 11: Foro competente**

Il presente contratto viene concluso in Bologna presso gli Uffici del Settore Istruzione e Sviluppo Sociale della Città metropolitana di Bologna. Le parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Bologna per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le stesse nell'esecuzione del contratto.

**Art. 12: Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente previsto nella presente lettera commerciale, si rimanda alla normativa vigente in materia di contratti pubblici e ai regolamenti interni dell'Ente appaltante.

La Dirigente del Settore Istruzione e Sviluppo sociale  
Fabrizia Paltrinieri  
*(documento firmato digitalmente)*

Si chiede la restituzione della presente lettera, sottoscritta per accettazione.

L'operatore economico  
**Associazione culturale CollettivO CINETICO**  
Legale rappresentante  
*(documento firmato digitalmente)*